Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 94

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 24 aprile 1951 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1951.

Conferma in carica degli on.li Pietro Campilli e Ugo La Malfa, rispettivamente Ministro Segretario di Stato per i trasporti e Ministro Segretario di Stato per il commercio con l'estero, a far parte del Comitato di Ministri di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, concernente l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 25 settembre 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 ottobre 1950, con il quale, tra gli altri, l'on. dott. Pietro Campilli e l'on. dott. Ugo La Malfa, allora Ministri senza portafoglio, venivano chiamati a far parte, il primo in qualità di presidente, del Comitato di Ministri costituito ai sensi dell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, concernente l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico.

All'on. dott. Pietro Campilli, Ministro Segretario di Stato per i trasporti e all'on. dott. Ugo La Malfa, Ministro Segretario di Stato per il commercio con l'estero, è confermato l'incarico rispettivamente conferito con il citato decreto 25 settembre 1950.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1951

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1951
Registro Presidenza n. 47, foglio n. 249. — FERRARI

(1955)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1951.

Conferma in carica dell'on. dott. Pietro Campilli, Ministro Segretario di Stato per i trasporti, della presidenza del Comitato di Ministri di cui all'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, concernente l'istituzione della Cassa per il Mezzogiorno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 25 settembre 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 ottobre 1950, con il quale l'on. dott. Pietro Campilli, allora Ministro senza portafoglio, veniva incaricato di presiedere il Comitato di Ministri di cui all'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, concernente l'istituzione della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno);
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico.

All'on. dott. Pietro Campilli, Ministro Segretario di Stato per i trasporti, è confermato l'incarico di cui al citato decreto 25 settembre 1950.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1951

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1951
Registro Presidenza n. 47, foglio n. 249. — FERRARI

(1954)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 1951.

Nomina del presidente dell'Ente italiano della moda, con sede in Torino.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 febbraio 1951, n. 239, col quale viene giuridicamente riconosciuto l'Ente italiano della moda di Torino;
Visto lo statuto dell'Ente medesimo, approvato col succitato decreto;
Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Il conte Filippo Alberto Giordano delle Lanze è nominato presidente dell'Ente italiano della moda, con sede in Torino.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 marzo 1951

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per l'industria ed il commercio
TOGNI

(1942)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 1951.

Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia esposizione internazionale d'arte ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1947, n. 275, contenente modificazioni agli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517, relativo all'ordinamento dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia esposizione internazionale d'arte »;

Ritenuto che occorre provvedere alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione di detto Ente autonomo;

Viste le nomine effettuate dai Ministeri della pubblica istruzione e dell'industria e del commercio;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia esposizione internazionale d'arte » è così costituito per il quadriennio che andrà a scadere il 9 aprile 1955:

on. prof. Giovanni Ponti, presidente;

avv. Giov. Battista Gianquinto, sindaco di Venezia, vice presidente;

avv. Nicola De Pirro, direttore generale dello Spettacolo, componente;

prof. Guglielmo De Angelis D'Ossat, direttore generale al Ministero della pubblica istruzione, componente;

sen. ing. Stanislao Ceschi, rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio, componente;

ing. Giovanni Favaretto-Fisca, presidente della Deputazione provinciale di Venezia, componente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1951

DE GASPERI

(1943)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1950.

Contingente delle patate destinate alla semina da ammettere alla importazione in esenzione da dazio nella campagna 1950-1951.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Vista la nota alla voce ex 65 della tariffa generale dei dazi doganali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Visto il decreto Ministeriale 20 settembre 1950, col quale a parziale deroga del divieto posto con l'art. 7, lettera *c*) del decreto Ministeriale 24 marzo 1948, è stata consentita, per la campagna 1950-1951, la importazione delle patate, da adibirsi esclusivamente ad uso di semina;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente delle patate che ai sensi della nota alla voce ex 65 della tariffa generale dei dazi doganali possono essere importate in esenzione dal dazio, per essere destinate esclusivamente ad uso di semina, è fissato per la campagna 1950-51 (1° agosto 1950-15 aprile 1951) in quintali 300.000.

Art. 2.

La importazione delle patate da destinare esclusivamente alla semina deve effettuarsi attraverso le sottoindicate dogane, nei limiti dei quantitativi a fianco di ciascuna di esse indicati, e che possono essere eventualmente scambiati fra le dogane stesse:

Bari	q.li	300 —
Catania	»	20.780 —
Como	»	108.400 —
Domodossola	»	2.500,50
Fortezza	»	119.763,50
Genova	»	2.838 —
Modane	»	1.148 —
Napoli	»	20.758 —
Pontebba	»	23.512 —
	q.li	300.000 —

Art. 3.

La concessione della esenzione dal dazio è subordinata alla presentazione del certificato rilasciato, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto Ministeriale 20 settembre 1950, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, attestante la esistenza dei requisiti tecnici e sanitari delle patate da ammettere alla importazione, nonchè alla osservanza delle altre norme e condizioni stabilite con l'anzidetto decreto Ministeriale.

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1950

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1951
Registro Finanze n. 8, *foglio n.* 134

(1945)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1951.

Parificazione gerarchica del personale dell'Istituto di medicina sociale con quello dello Stato.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, con il quale gli Enti e gli Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, i quali non siano tuttora vincolati alla disciplina dei contratti collettivi di lavoro, sono autorizzati ad estendere, tenuto conto delle rispettive disponibilità di bilancio, ai propri personali i miglioramenti economici concessi con il decreto legislativo luogotenenziale suddetto, dal 1° ottobre 1945, ai dipendenti dello Stato;

Visto il disposto del terzo comma del citato art. 14, giusta il quale il trattamento economico complessivo, per stipendio, o paga, o retribuzione od altro assegno di carattere fondamentale e per indennità di carovita e per altri assegni fissi di carattere generale anche se temporanei, risultante per il personale degli Enti ed Istituti suindicati, dall'applicazione dei miglioramenti economici di che trattasi, in nessun caso può eccedere di oltre il 20 % l'importo annuo complessivo dello stipendio, o paga, o retribuzione e dell'indennità di carovita fruito in attuazione dello stesso decreto n. 722 dai dipendenti statali di grado o categoria cui il personale degli Enti ed Istituti medesimi può essere parificato in relazione all'importanza dell'Ente cui appartiene o alle funzioni esercitate;

Atteso che, a norma del quinto comma dell'articolo stesso, qualora gli ordinamenti dei singoli Enti ed Istituti di cui sopra, non stabiliscano già la parificazione di grado con il personale statale, detta parificazione deve essere determinata con provvedimento da emanare dal Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro;

Stante che l'ordinamento dell'Istituto di medicina sociale non stabilisce la predetta parificazione e, pertanto, bisogna provvedervi in conformità alle disposizioni succitate;

Atteso che il personale dell'Ente summenzionato è tuttora sprovvisto di regolamento organico e che, pertanto, non rivestendo il relativo rapporto di impiego carattere di stabilità, il personale medesimo andrebbe assimilato, agli effetti dell'anzidetta parificazione, al personale statale non di ruolo;

Considerato, tuttavia, che per il personale dell'Ente predetto, preposto a talune funzioni di carattere direttivo, ricorrono circostanze che giustificano, ai sensi della circolare n. 100600 in data 15 gennaio 1946 del Ministero del tesoro, contenente norme per l'applicazione del citato decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, di adottare, in linea eccezionale, particolari riferimenti parificativi con la gerarchia dei dipendenti statali di ruolo;

Viste le proposte all'uopo formulate dal commissario dell'Istituto nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 giugno 1947;

Atteso che l'Ente predetto è sottoposto, giusta il disposto dell'art. 1 del regio decreto 8 agosto 1942, n. 1190, alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

In attuazione del disposto dell'art. 14, quinto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, ed ai fini esclusivi dell'estensione, con le norme ed alle condizioni e limitazioni in tale articolo stabilite, al personale dell'Istituto di medicina sociale dei miglioramenti economici di cui al decreto medesimo, la parificazione gerarchica del predetto personale con quello dello Stato, è determinata come appresso:

Personale dell'Ente — Qualifica	Personale statale di ruolo — Grado	
Direttore	VII	
	Personale statale non di ruolo	
Personale provvisto di diploma di laurea addetto a funzioni tecniche	Categ.	I lett. a)
Personale provvisto di diploma di laurea addetto a funzioni amministrative	Categ.	I lett. b)
Personale provvisto di diploma di scuola media di 2° grado addetto a funzioni esecutive .	Categ.	II
Personale provvisto di diploma di scuola media di 1° grado e personale addetto ai servizi di copia	Categ.	III
Personale subalterno o di fatica .	Categ.	IV

Roma, addì 12 aprile 1951

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(1956)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1951.

Protezione temporanea alle invenzioni industriali, ai modelli, ai disegni e ai marchi che figureranno nella «IX Mostra della triennale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna» di Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figureranno nelle esposizioni;

Visto l'art. 1, del regio decreto 25 agosto 1940, numero 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato, si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figureranno nelle esposizioni;

Vista la domanda del presidente della «IX Mostra della triennale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna» pervenuta in data 29 marzo 1951;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella «IX Mostra della triennale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna» che avrà luogo in Milano dal 5 maggio al 30 settembre 1951, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 17 aprile 1951

Il Ministro: TOGNI

(1946)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Approvazione del testo unico dello statuto dell'Istituto romano per i ciechi di guerra

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1951, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1951, è stato approvato il testo unico dello statuto dell'Istituto romano per i ciechi di guerra, composto di 19 articoli.

(1846)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fara Filiorum Petri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 16 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1951, registro n. 10 Interno, foglio n. 163, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Fara Filiorum Petri (Chieti) di un mutuo di L. 1.985.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1865)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gessopalena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 20 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1951, registro n. 10 Interno, foglio n. 165, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Gessopalena (Chieti) di un mutuo di L. 2.209.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1867)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Montevarchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 7 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1951, registro n. 10 Interno, foglio n. 166, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Montevarchi (Arezzo) di un mutuo di L. 2.355.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1860)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Firenzuola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 11 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1951, registro n. 10 Interno, foglio n. 155, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Firenzuola (Firenze) di un mutuo di L. 5.400.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1873)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cervaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 20 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1951, registro n. 10 Interno, foglio n. 157, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cervaro (Frosinone) di un mutuo di L. 4.580.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1879)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Casalattico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 23 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1951, registro n. 10 Interno, foglio n. 152, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Casalattico (Frosinone) di un mutuo di L. 1.124.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1876)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castelnuovo Parano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 23 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1951, registro n. 10 Interno, foglio n. 149, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Castelnuovo Parano (Frosinone) di un mutuo di L. 976.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1878)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 93

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 24 aprile 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,86	Borsa di Palermo .	—
» Firenze	624,86	» Roma .	624,85
» Genova .	624,87	» Torino .	624,87
» Milano	624,87	» Trieste .	624,86
» Napoli .	624,80	» Venezia .	624,85

Media dei titoli del 24 aprile 1951

Rendita 3,50 % 1906	69,80
Id. 3,50 % 1902	68,75
Id. 3 % lordo	47,15
Id. 5 % 1935	95,875
Redimibile 3,50 % 1934	71,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,30
Id. 5 % (Ricostruzione) . . .	89,875
Id. 5 % 1936	91,10
Buoni del Tesoro 4 % (15 settembre 1951)	99,175
Id. 5 % convertiti 1951 .	99,80
Id. 5 % (scadenza 1959) .	96,40

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 24 aprile 1951:

1 dollaro U.S.A. . . L. 624,86

Cambi di compensazione vigenti
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 8.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5%	112399	165 —	Sordelli Giulia Rosa Carla fu *Enrico*, minore sotto la patria potestà della madre Savazzi Leontina fu Giacomo ved. Sordelli *Enrico*, dom. a Torino.	Sordelli Giulia Rosa Carla fu *Albino Enrico*, minore sotto la patria potestà della madre Savazzi Leontina fu Giacomo ved. Sordelli *Albino Enrico*.
Id.	112567	1.835 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	87082	300 —	Nari *Pietro* di Andrea, minore sòtto la patria potestà del padre, dom. in Cadibona (Savona), vincolata.	Nari *Bartolomeo Paolo Giuseppe* ecc., come contro.
Id.	175055	300 —	Voglino *Cesare Francesco* fu Giovanni, dom. a Casalgrasso (Cuneo).	Voglino *Francesco Giuseppe Cesare Lorenzo* fu Giovanni, dom. a Casalgrasso (Cuneo).
Id.	179083	200 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	204822	500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	143718	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	169610	500 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50% (1934)	501054	1.400 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. Q. 5% (1948) Serie 1ª	84	Capit.nom. 227.000 —	Conti *Sandra* di Felice, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Sant'Angelo Lodigiano.	Conti *Ernesta Alessandra* di Felice, minore, ecc., come contro.
Id. Serie 2ª	131	63.000 —	Come sopra.	Come sopra.
P. Ric. Red. 3,50%	6078	Rendita 175 —	*Rossi* Giuseppe di Guido, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Roma.	*De Rossi* Giuseppe di Guido, minore, ecc., come contro.
Id.	6079	525 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6080	1.750 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6081	2.100 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6082	210 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6083	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6084	525 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6085	805 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6086	385 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6087	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6088	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6089	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6090	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6091	455 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6092	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6093	385 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6094	1.925 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6095	525 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6096	1.225 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6097	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6098	105 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6099	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6100	35 —	Come sopra.	Come sopra.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. Ric. Red. 3,50%	6101	7.700 —	*Rossi* Giuseppe di Guido, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Roma.	*De Rossi* Giuseppe di Guido, minore, ecc., come contro.
Id.	6102	1.120 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6103	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6104	280 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6105	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6106	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6107	1.120 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6108	210 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6109	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6110	5.250 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6111	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6112	2.415 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6113	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6114	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6115	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6116	3.150 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6117	3.185 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6118	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6119	385 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6120	560 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6121	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6122	1.785 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6123	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6124	175 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(1709) Roma, addì 2 aprile 1951

Il direttore generale: DE LIGUORO

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ruoli di anzianità

Giusta l'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale dipendente da questo Ministero, secondo la situazione al 1° gennaio 1950.

Gli eventuali reclami per la rettifica della posizione di anzianità, dovranno pervenire a questo Ministero nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(1929)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Chieti

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2439 in data 17 aprile 1951, è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Chieti il sig. Lelio Sanità in sostituzione dell'avv. Gino Orlando, decaduto per maturato quadriennio.

(1920)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita nella spiaggia di Nardò (località Torre Sant'Isidoro).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per le finanze, in data 13 aprile 1951, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, la zona di mq. 9082, sita nella spiaggia di Nardò (località Torre Sant'Isidoro) riportata in catasto al foglio n. 45, particella n. 2 del comune di Nardò.

(1931)

Trasferimento dal Demanio pubblico marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita sulla costiera di Cagliari.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze, in data 13 aprile 1951, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, la zona di mq. 32.821,50, sita sulla costiera di Cagliari, riportata in catasto al foglio n. 17, mappale 70-*a* e 70-*b* comune di Cagliari.

(1932)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a cinque posti di medico provinciale di 2ª classe (gruppo A, grado VII) nell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 2 maggio 1950, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno successivo (registro n. 37, Presidenza, foglio n. 46), con il quale fu indetto un concorso per titoli a cinque posti di medico provinciale di 2ª classe (gruppo *A*, grado VII) nell'Amministrazione della sanità pubblica;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il regio decreto 25 giugno 1914, n. 702;

Visto il regio decreto 8 maggio 1924, n. 843;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n 417;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli a cinque posti di medico provinciale di 2ª classe nell'Amministrazione della sanità pubblica, di cui alle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

1) Fornaciari dott. Bruno, consigliere di Stato.

Membri:

2) Cramarossa prof. dott. Saladino, direttore generale dei Servizi medici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

3) Marotta prof. dott. Domenico, direttore dell'Istituto superiore di sanità;

4) Sangiorgi prof. dott. Giuseppe, direttore dell'Istituto d'igiene della Università di Bari;

5) Ragazzi prof. dott. Carlo A., ufficiale sanitario del comune di Milano.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno esercitate dal dott. Alfonso De Silva, consigliere di 1ª classe del Ministero dell'interno, comandato in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 2.

Ai componenti della Commissione, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dalla legge 4 novembre 1950, n. 888.

Art. 3.

La spesa graverà sul capitolo 270 del bilancio in corso del Ministero del tesoro Rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge.

Roma, addì 9 febbraio 1951

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
COTELLESSA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1951
Registro Presidenza n. 46, *foglio n.* 152. — FERRARI

(1921)

PREFETTURA DI PISA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pisa

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Visto il proprio decreto n. 8260, in data 5 marzo 1951, con il quale, fra l'altro, a seguito dell'avvenuta opzione del dottor Giovanni Panichi, già nominato titolare della condotta di Santa Croce sull'Arno, per altra condotta (resasi vacante entro i sei mesi dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica della graduatoria inerente al concorso ai posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1946), si faceva riserva di procedere alla dichiarazione del nuovo vincitore della condotta di Santa Croce sull'Arno;

Veduta la rinuncia del dott. Pier Luigi Chiellini;

Vista la lettera n. 4551, in data 21 marzo, con la quale il sindaco di Empoli comunica la preventiva accettazione del dott. Giovanni Soldi alla nomina a titolare della condotta di Santa Croce sull'Arno;

Vedute le indicazioni delle sedi per ordine di preferenza, fatte dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Veduti gli articoli 26 e 65 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Il dott. Giovanni Soldi, a modifica dei precedenti decreti, è dichiarato vincitore della condotta di Santa Croce sull'Arno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Pisa e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Pisa e del comune di Santa Croce sull'Arno.

Pisa, addì 31 marzo 1951

Il prefetto: MOCCI DE MARTIS

(1790)

PREFETTURA DI VARESE

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Varese

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il proprio decreto n. 37222-San. in data 20 dicembre 1950, con il quale sono state assegnate le condotte ostetriche vacanti alla data del 30 novembre 1949 alle vincitrici del concorso, bandito con decreto prefettizio n. 33116-San. del 31 dicembre 1949;

Ritenuto che l'ostetrica Calderara Anna, 6ª graduata, vincitrice della condotta di Solbiate Olona ha rinunciato a detta sede, avendo optato per quella di Besnate e l'ostetrica Rapalli, che segue in graduatoria, assegnataria della condotta di Montegrino Valtravaglia, ha optato a sua volta per la sede di Solbiate Olona;

Visto l'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Rapalli Elena, domiciliata a Montegrino Valtravaglia, è assegnata alla condotta ostetrica di Solbiate Olona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Varese addì 4 aprile 1951

Il prefetto: VINCENTI

(1826)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.